

Regolamento della Commissione per il Paesaggio
Approvato con deliberazione consiliare n. del



IL DIRIGENTE
[Handwritten signature]

Art.1
Istituzione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è istituita ai sensi dell'art.81 commi 1 e 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.
2. Il presente regolamento ne disciplina il funzionamento e le attribuzioni.

Art. 2
Composizione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è formata da sette componenti:

- cinque soggetti esterni all'ente, aventi i requisiti di cui alla DGR 6 agosto 2008 - n.8/7977 scelti in base alle candidature pervenute in seguito ad avviso pubblico, tra cui nominare il Presidente ed il Vice Presidente
- un componente designato dalla Società Storica Lodigiana avente i requisiti sopra citati
- un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art.13 comma 3 L.R. 20 febbraio 1989, n.6 scelto nell'ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili ed avente i requisiti sopra citati.

2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

3. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite ai Comuni al quale si presenta la candidatura.

4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

5. Ai lavori della Commissione per il Paesaggio possono partecipare, senza diritto di voto, Assessori, i Dirigenti ed i Funzionari dei Settori che hanno competenza nella materie indicate all'art.10 del presente Regolamento, due consiglieri comunali uno di maggioranza e uno di minoranza nominati all'interno del Consiglio Comunale con funzione di uditori, nonché il Responsabile del Procedimento della pratica in esame.

Ai lavori della Commissione del Paesaggio possono partecipare su motivata richiesta e previo assenso da parte del Presidente della Commissione del Paesaggio gli Assessori.

Art. 3 Nomina

1. La Giunta Comunale, con atto formale, preliminarmente indica gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione dei curricula dei candidati, mediante avviso pubblico, e nomina una Commissione composta da tecnici comunali in numero non inferiore a tre, che dovrà predisporre una graduatoria sulla base dei requisiti e criteri di valutazione espressi nel bando di selezione pubblica.

I membri della Commissione del paesaggio sono nominati, con Delibera di Giunta sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al punto precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della graduatoria preparata dalla Commissione nominata.

Con la stessa Delibera di Giunta vengono designati il Presidente e il Vicepresidente.

2. La Giunta Comunale nomina, attingendo dalla graduatoria approvata, anche i componenti sostituti, i quali subentrano ai componenti effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza o di sospensione di cui agli art. 7 e 8 del presente Regolamento o in caso di morte o dimissioni. Tali componenti sostituti restano in carica per il periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.

~~3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.~~

3. Per i cinque commissari esterni all'ente non e' possibile ricevere incarico per più di due mandati consecutivi.

Art.4 Scadenza

1. La Commissione per il Paesaggio dura in carica per un periodo di anni quattro dalla nomina.

2. Allo scadere di tale periodo la Commissione decadrà dell'incarico, ma continuerà a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

Art. 5 Incompatibilità

1. La carica di Presidente e di Vice Presidente e componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile:

a) con la carica di consigliere comunale ovvero di componente della Giunta Comunale ovvero di parente e/o affine entro il terzo grado di consigliere comunale o di componente della giunta comunale o del Sindaco;

b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Lodi o enti, aziende o società da esso dipendenti.

c) con l'essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull'oggetto da esaminare.

d) coloro nei cui confronti viene esercitata l'azione penale o è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati.

e) coloro nei cui confronti viene esercitata l'azione penale o è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quarter, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera d).

f) coloro nei cui confronti viene esercitata l'azione penale o è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quarter (Induzione indebita a dare o promettere utilità), primo comma, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale.

g) coloro nei cui confronti viene esercitata l'azione penale o sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nel precedente lettera f).

h) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n.159.

i) essere soggetto a provvedimenti e/o sanzioni disciplinari che impediscano, anche temporaneamente, l'esercizio della professione

l) trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione

j) l'aver subito procedimenti penali e/o amministrativi o avere in corso tali procedimenti in relazione ai reati previsti dall'Art.25-undecies del D.Lgs.08/06/2011, n°231 e successive modificazioni

k) l'aver subito procedimenti penali e/o amministrativi o avere in corso tali procedimenti in relazione ai reati previsti dal Titolo IV del Testo Unico sull'Edilizia D.P.R. 06/06/2001, n°380 disciplinati dall'Art. 27 all'Art. 51 e dalla parte IV del D.Lgs. 22/01/2004, n° 42.

2. Alla domanda di presentazione della candidatura il candidato si impegna a produrre tramite autocertificazione che certifichi l'assenza di impossibilità derivanti dalle condizioni al comma 1, inoltre produrre tramite autocertificazione lo stato del proprio casellario giudiziale e dei carichi pendenti secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, n°445.

Art.6 Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione direttamente interessati dalle pratiche devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula.

2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi **in cui le pratiche in esame riguardino interessi** facenti capo a parenti **e/o** affini sino al **quarto terzo** grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il Paesaggio.

3. I componenti della Commissione del Paesaggio non possono accettare per se, congiunti, familiari o affini regali eccedenti il valore usuale dei doni scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di 100 Euro annui, da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate, o da privati che hanno rapporti di natura amministrativa con la Commissione del Paesaggio o titolari di pratiche edilizie o che hanno domandato od ottenuto licenze e concessioni da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti afferenti alla Commissione del Paesaggio. Il componente della Commissione non accetta alcun tipo di vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da detti uffici, servizi, privati o organizzazioni.

4. I componenti della Commissione del Paesaggio devono astenersi dalla trattazione delle pratiche, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula ove sussistano interessi personali o dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto

5. I componenti della Commissione del Paesaggio devono astenersi dalla trattazione delle pratiche, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula ove sussistano preesistenti rapporti di affari o di lavoro con il proponente della pratica edilizia o dove si configurino situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

Art.7 Incompatibilità sopravvenuta

1. I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'art.5 a), b), c) sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

2. I membri della Commissione per il Paesaggio nei cui confronti viene esercitata l'azione penale risultano sospesi dal loro incarico per effetto dei punti previsti dall'Art. 5 comma 1 sopravvenuta successivamente alla loro nomina. La sospensione viene comunicata a mezzo di semplice comunicazione per raccomandata o per posta certificata; la sospensione decade al termine del procedimento penale con sentenza favorevole o di archiviazione a carico del membro della Commissione (archiviazione, non luogo a procedere, assoluzione passata in giudicato); la sospensione si tramuta in decadenza immediata in caso contrario. La nomina pro-tempore di un commissario sostitutivo è disciplinata dall'Art.3 comma 2 del presente Regolamento.

Art.8 **Assenze ingiustificate**

1. I commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio o per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive.

Art.9 **Attribuzioni della Commissione**

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione per il Paesaggio si svolge mediante le espressioni di pareri preventivi obbligatori resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge e dal presente regolamento nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

2. La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo

Art.10 **Pareri obbligatori**

1. Il parere della Commissione per il Paesaggio ai sensi della DGR 22 dicembre 2011 - n.9/2727 è obbligatoriamente richiesto per:

a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nell'ambito delle competenze sub-delegate ai Comuni dalla regione Lombardia di cui all'art.80 c.1 della L.R. 12/05 e s.m.i.;

b) irrogazione delle sanzioni in materia paesaggistica;

c) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'artt 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.

d) espressione del parere di cui all'art.32 della Legge 28 febbraio 1985, n.47.

e) piani attuativi, P.I.I. e pratiche edilizie il cui giudizio d'impatto paesaggistico sia superiore alla soglia di rilevanza, come definita dal Piani Territoriale Paesistico Regionale e relative disposizioni attuative (DGR VII/11045 dell'08.11.2002);

2. E' di competenza della Commissione per il Paesaggio, il giudizio di impatto paesistico dei progetti ai sensi dell'art.7 delle NA del Piano delle Regole contenute nel P.G.T. vigente, nonché il giudizio di impatto paesistico di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.110 dell'11.07.2005 con la quale si approvava l'Appendice al regolamento Edilizio relativa ai criteri di valutazione paesistica dei progetti ai sensi della DGR 8 novembre 2002 n.7/11045 "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

3. E' di competenza della Commissione per il Paesaggio il giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art.64 comma 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 così come modificato dall'art.1 della Legge Regionale 27 dicembre 2005, n.20;)

Art.11

Modalità di espressione dei pareri obbligatori

1. La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

2. Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il Paesaggio fa riferimento ai criteri approvati con DGR del 22 dicembre 2011 - n.9/2727, nonché alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico (ex art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.)
- nel Piano territoriale Paesistico Regionale
- nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Parco Adda Sud
- nel Piano di Governo del Territorio.

Art.12

Modalità di giudizio dell'impatto paesistico

1. Il giudizio di impatto paesistico dei progetti nei siti elencati ed individuati nella cartografia allegata all'Appendice al Regolamento Edilizio approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.110 del 11.07.2005 è reso dalla Commissione per il Paesaggio con le modalità contenute nella appendice stessa, alla quale si rimanda, e con riferimento alle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti approvate con DGR 8 novembre 2002 - n.7/11045 e a quelle contenute nell'art. 29 -Parte IV - Esame Paesistico dei Progetti - Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale-

2. Il giudizio di impatto paesistico sui progetti di recupero dei sottotetti è reso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole ai sensi dell'art.64 comma 8 della LR 11 marzo 2005 e s.m.i.

Art.13

Convocazione

1. La Commissione per il Paesaggio si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

2. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione avviene almeno cinque giorni prima della data della seduta, con nota spedita in modalità telematica a mezzo di indirizzo di posta elettronica.

3. Al fine di garantire ai commissari la possibilità di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata alla struttura comunale competente che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

4. Allorquando l'Amministrazione Comunale abbia necessità di richiedere un qualificato parere della Commissione del Paesaggio, potrà chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria.

Art.14 **Ordine del giorno**

1. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale.

2. L'ordine del giorno delle sedute della Commissione per il Paesaggio è pubblicato sul sito Internet del Comune almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Art.15 **Validità delle sedute e delle decisioni**

1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione stessa tra cui il Presidente.

2. Qualora il Presidente per giustificati motivi non possa essere presente, lo sostituirà il Vicepresidente.

3. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o del Vicepresidente nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art.16 **Pubblicità delle sedute**

1. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

2. Il Presidente, laddove si renda necessario per la trattazione di argomenti specifici, potrà invitare eventuali esperti esterni.

Art.17 **Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario sono esercitate da un addetto della struttura competente, all'uopo incaricato dal dirigente, il quale non ha diritto di voto.

2. Il segretario della Commissione provvede per ogni pratica esaminata a trascrivere il parere emesso sull'apposito stampato, facendolo controfirmare dal Presidente ovvero dal Vicepresidente e da un commissario scelto di volta in volta, che parimenti sigleranno gli elaborati allegati alla pratica. Provvede altresì alla redazione dei verbali delle sedute, alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i commissari presenti.

3. Al termine del procedimento e prima della presentazione del titolo abilitativo (DIA, Permesso di Costruire, SCIA) gli atti della Commissione per il Paesaggio saranno

pubblicati sul sito del Comune di Lodi in un'apposita pagina dedicata alla Commissione del Paesaggio.

3. I verbali devono contenere: l'indicazione dei presenti, la durata della seduta, una sintesi delle questioni trattate, il parere motivato, eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime. Al verbale è allegata una tabella riassuntiva contenente: il richiedente, la localizzazione dell'intervento, la natura dell'opera, la tipologia della pratica e l'esito.

4. Il verbale della Commissione per il Paesaggio è pubblicato sul sito del Comune entro cinque giorni successivi alla data della seduta.

Art.18 Sopralluoghi

1. E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la Commissione può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.

Art.19 Rapporto tra Commissione per il Paesaggio e strutture organizzative comunali

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.

2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.

Art. 20 Indennità

1. La partecipazione alla Commissione del Paesaggio da parte dei componenti è a titolo gratuito, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 148 e 183, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 salvo eventuale rimborso spese di trasporto per i membri non residenti nel Comune di Lodi, riconosciuto nelle forme previste dalla Legge.

Art.21 Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.

In giallo sono riportate le correzioni al regolamento in seguito all'approvazione degli emendamenti discussi nella seduta di C.C. del 27.02.2014.